DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA'

Art. 7

A decorrere dal 1 luglio 1996 le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende private e i centri di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonche' tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attivita' trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilita' civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 aprile 1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1996, non più in vigore dal 29 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-assistenza-farmaceutica-e-di-sanita/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it